



Regolamento dei controlli interni

Regolamento approvato
con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 30/01/2013
pubblicata dal 31/01/2013 al 15/2/2013 n. 187
esecutiva il 11/02/2013

Il regolamento dei controlli interni

INDICE

Art. 1	Servizio dei controlli interni
Art. 2	Soggetti del controllo
Art. 3	Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
Art. 4	Controllo successivo di regolarità amministrativa
Art. 5	Il controllo di gestione
Art. 6	Il controllo sugli equilibri finanziari
Art. 7	Esito dei controlli
Art. 8	Norma transitoria e finale

Articolo 1

Servizio dei controlli interni

1. Il Comune di Misano Adriatico, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il servizio dei controlli interni, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. (rif. D.Lgs. n. 267/2000 artt. 147 e ss.).

2. Il servizio dei controlli interni dovrà:

- a) monitorare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti (*controllo di regolarità amministrativa e contabile*);
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (*controllo di gestione*);
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del settore finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Responsabili dei settori (*controllo sugli equilibri finanziari*).

Articolo 2

Soggetti del controllo

1. Sono soggetti del controllo interno:

- a. il Segretario Comunale;
- b. il Responsabile del settore Finanziario;
- c. i Responsabili dei settori e la Conferenza dei Responsabili;
- d. l'unità di controllo interno di cui al successivo comma;

2. E' istituita una "unità di controllo", sotto la direzione del Segretario Comunale, per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (art. 147 bis/2° comma) e per garantire la gestione integrata delle attività di controllo interno, nonché per il controllo di gestione. L'unità di controllo è composta, in base a principi di competenza interdisciplinare, da Istruttori direttivi per le varie tipologie di controllo interno, indicati dai Responsabili dei Settori. L'unità di controllo è formalmente nominata con Delibera della Giunta Comunale.

3. Le attività vengono esercitate utilizzando una apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale; per lo svolgimento delle attività l'unità può sollecitare gli uffici dell'ente a fornire dati e informazioni necessari.

4. Il programma delle attività di controllo, così come stabilito nella delibera di Giunta Comunale di cui al comma precedente, dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione (L. 190/2012).

5. L'ente potrà istituire uffici unici di controllo in gestione associata mediante apposita convenzione.

Articolo 3

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene previsto nella fase di formazione dell'atto prima dell'adozione dell'atto finale.

2. Su ogni proposta di determinazione o deliberazione il Responsabile del settore competente verifica la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed esprime, contestualmente, il parere di regolarità tecnica.

3. La proposta viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario che effettua il controllo contabile e rilascia il parere di regolarità contabile e trasmette la proposta all'Organo/Responsabile competente per l'adozione dell'atto.

Articolo 4

Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Sotto la direzione del Segretario comunale, l'unità di controllo con cadenza almeno semestrale, provvede al controllo successivo secondo un programma di attività in attuazione della delibera di Giunta Comunale di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. La selezione è casuale ed effettuata secondo le modalità definite nel programma dei controlli di cui al comma 3 dell'art. 2.
3. Per ogni controllo effettuato l'unità di controllo compila una scheda secondo il modulo contenuto nella metodologia, con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate e dell'esito delle stesse.
4. Qualora l'attività di controllo rilevi irregolarità, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario comunale informa il soggetto interessato emanando affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.

Articolo 5

Il controllo di gestione

1. Le funzioni di controllo di gestione sono affidate all'Unità di controllo interno di cui all'art. 4.
2. Il controllo di gestione è disciplinato dall'art.147 lett. a) TUEL, nonché dai vigenti regolamenti di contabilità, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sul ciclo di gestione della performance.
3. A coordinamento delle norme dei regolamenti di cui al comma precedente, è stabilito che la struttura del controllo interno di gestione per le funzioni di cui all'art.147 lett. a) è integrata con il servizio finanziario e gli uffici di ragioneria e che i report relativi ai dati finanziari e contabili sono sottoscritti dal Responsabile del settore finanziario.

Articolo 6

Il controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica, sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del settore finanziario dell'ente e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione.
2. Al fine del controllo sull'equilibrio sostanziale di bilancio, la verifica si estende anche agli organismi gestionali esterni sulla base di una apposita scheda contenuta nella metodologia.
3. Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Segretario Comunale e i Responsabili dei settori, secondo le rispettive competenze e responsabilità.
4. Nell'esercizio delle funzioni, il Responsabile del settore finanziario agisce in autonomia nei limiti delle norme in materia.
5. La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari è prevista nel regolamento di contabilità.

Articolo 7

Esito dei controlli

1. L'unità di controllo redige il report dei controlli effettuati utilizzando la metodologia approvata dall'ente.
2. Le risultanze del controllo amministrativo di cui all'art. 4, sono trasmesse dal Segretario comunale ai Responsabili dei settori, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei conti, al Consiglio comunale, tramite in suo Presidente, e all'Organismo di valutazione dei risultati dei Responsabili dei settori come documenti utili per la valutazione.
3. Le attività di controllo interno producono report almeno semestrali che sono inviati alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale e, ove previsto dalla normativa, alla Corte dei Conti. Sono inoltre inviati all'Organismo di Valutazione e all'Organo di revisione.

Articolo 8
Norma transitoria e finale

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. I vigenti regolamenti comunali, nelle parti incompatibili con il presente regolamento o con le disposizioni di legge sopravvenute immediatamente applicabili, s'intendono modificati di conseguenza anche con effetti di tacita abrogazione, dando mandato agli organi competenti, secondo il rispettivo livello di competenza, per l'aggiornamento del sistema delle norme comunali.